



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ufficio SUAP – attività produttive

Installazione di apparecchi da gioco slot machine, giochi elettronici, gioco lecito

Descrizione

L'attività è soggetta a istanza di autorizzazione o comunicazione da presentare esclusivamente in modalità telematica, al Portale SUAP del Comune di Velletri.

Per una corretta conoscenza dei requisiti e degli adempimenti necessari, l'attività è identificata dalla seguente scheda del servizio Ateco: Cod. ATECO 93.29.30.

Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS si intendono tutti gli apparecchi idonei per il gioco lecito, in particolare quelli che consentono vincite in denaro (tipo new slot) e quelli senza vincite in denaro (tipo biliardo, biliardino elettrico, calcio da tavolo ecc.).

In particolare, si deve ricordare che la SCIA prevista per l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ovvero bar, ristoranti, trattorie, ecc.) svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 del TULPS, come previsto dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione. Pertanto i pubblici esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande NON devono presentare questa SCIA ex art. 110 TULPS.

Ovviamente possono essere installate tante apparecchiature da divertimento ed intrattenimento quante previste dai parametri numerico quantitativi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 27 luglio 2011.

Anche le sale autorizzate ai sensi dell'art. 88 del TULPS, dalla locale Questura non devono presentare questa SCIA ex art. 110 TULPS.

Si fa presente che il nuovo decreto direttoriale AAMS sui contingenti numerici del 27 luglio 2011, all'art 3, comma 6 dice che è necessaria, comunque, la licenza ex artt. 86 e 88 TULPS.

Il tabacchi con ricevitoria la possiede già, il tabacchi senza ricevitoria dovrà dotarsi di licenza ex art. 86 TULPS (SCIA). La novità apportata dal nuovo decreto sta nel fatto che anche i semplici esercizi di commercio, edicole e tabacchi senza licenza ex art. 88 TULPS possono installare i giochi di cui all'art. 110 TULPS dato che anche per loro è stato previsto un contingente specifico (prima di tale decreto non era mai stato previsto un contingente per queste tipologie). Tali esercizi (esercizi di commercio, edicole e tabacchi senza licenza ex art. 88 TULPS) devono quindi presentare la SCIA (in sostituzione della licenza ex art. 86 TULPS) ex art. 110 TULPS.

Per quello che riguarda l'art. 3, comma 3, dove dice dell'attività di gioco riferibile alla concessione già esistente, citando rivendite di tabacchi e ricevitorie, si deve intendere che si riferisca a quegli esercizi (tabacchi) che comunque sono anche raccoglitori di scommesse.

L'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 lettera a) e lettera c) e comma 7, del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, in tabaccherie, edicole, ricevitorie, circolo privato, area aperta al pubblico è soggetta al regime semplificato della SCIA.

La SCIA non è necessaria per l'installazione presso esercizi di somministrazione, circoli privati con somministrazione, strutture ricettive, sale giochi, sale bingo e sale scommesse): in questi casi è



necessaria una comunicazione ai fini del controllo sul rispetto della distanza da luoghi sensibili (vedi sezione "ludopatia"). Si rimanda alla Legge n.5/2013 Reg.Lazio

A) Nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, del contingentamento fissato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle distanze minime dai luoghi sensibili, nonché nel rispetto dei divieti specifici disposti dal regolamento comunale (quello di Velletri non contiene limitazioni a tali new slot o giochi), gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del T.U.L.P.S. possono essere installati, senza necessità di ulteriore titolo abilitativo, ma solo previa comunicazione al SUAP, in:

bar, caffè, enoteche, mescite ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande:

ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;

sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;

esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;

circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;

esercizi di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

punti di vendita di gioco, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del TULPS.

B) Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del T.U.L.P.S. possono essere anche installati, ma previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del T.U.L.P.S., nei seguenti luoghi:

a) edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;

b) tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;

c) circoli o associazioni private sprovvisti di somministrazione di alimenti e bevande;

d) esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'articolo 86, primo o secondo comma, e di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.

Occorre richiamare l'attenzione alla L.R.n5/2013 e successive modificazioni e/o integrazioni circa la distanza minima dai luoghi di interesse.



REQUISITI

Per l'avvio o l'esercizio dell'attività sono necessari:

a) REQUISITI SOGGETTIVI:

Conduzione personale dell'attività: qualora l'attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all'istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante, sostituendoli stabilmente.

1. Requisiti morali di tutti i soggetti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 approvato con R.D. 773/3: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;
3. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali.

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa alla prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, nonché nelle sale VLT, è obbligatorio esporre una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse (articolo 110, comma 1 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773). Il titolare dell'attività chiede al Comune il rilascio di copia della tabella dei giochi vietati da esporre all'interno del proprio esercizio.

LA TABELLA VIENE INVIATA DALLA QUESTURA AI COMUNI PER POTER ESSERE DATA AI RICHIEDENTI. VIENE RIMANDATA AD OGNI AGGIORNAMENTO

LA STESSA DEVE ESSERE RITIRATA A MANO PRESSO L'UFFICIO SUAP PRIMA DELL'INIZIO ATTIVITA' ED ESSERE ESPOSTA OBBLIGATORIAMENTE NEI LUOGHI DOVE SONO INSTALLATE LE SLOT.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA

- Documento del titolare o legale rappresentante;
- Planimetria del locale dove si intendono collocare tali slot e quante slot rispettando la distanza obbligatoria. Infatti Condizione minima di installabilità: trattasi della riserva di una superficie minima di ingombro pari ad almeno 2 mq per ogni singolo apparecchio AWP, da applicarsi in tutte le tipologie di esercizi autorizzati; tale superficie minima di ingombro è pertanto da considerare come l'area effettiva nella quale è compreso l'apparecchio e lo



spazio antistante necessario ad un corretto accesso al gioco. Si tratta di una prescrizione finalizzata ad evitare l'allocazione indiscriminata di apparecchi nei punti di vendita e a rendere più agevoli i controlli relativi alla presenza dei nulla osta. Il numero di apparecchi installabili, sia AWP che VLT, è da calcolarsi in considerazione della tipologia di punto di vendita e delle dimensioni di questo. Si precisa che la superficie oggetto di calcolo ai fini del contingentamento limiti numerico quantitativi non è quella complessiva del punto di vendita, ma quella al netto di magazzini, depositi, locali di lavorazione (cucina o laboratori), uffici e servizi (bagni), fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita.

- Autodichiarazione del titolare che il luogo di installazione è distante dai luoghi sensibili quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto così come stabilito dalla L. Regionale 5/2013 e successive modifiche e integrazioni.

La normativa prevede che i punti di gioco legale debbano avere una distanza minima di 250 metri dai luoghi sensibili.

- Nulla osta -matricola delle slot rilasciata dalla ditta installatrice.

Tempi di risposta e gli obblighi dell'amministrazione comunale: Il titolo autorizzatorio deve essere rilasciato entro i termini di cui all'art.7 del D.P.R. 160/2010.